CAMERA DEI DEPUTATI N. 3354

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANEDDA, MARENGO, GIOVANNI PACE, MENIA, MANTOVANO, PAMPO, MITOLO, BUTTI, FOTI, CICU, PORCU, FIORI, BIONDI, MASSIDDA, PEZZOLI, ALEFFI, TARDITI, CARDIELLO, COLUCCI, COLA

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

Presentata il 5 marzo 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La costruzione dell'Europa delle regioni non può che partire da queste realtà locali, valorizzandone il ruolo e la loro diretta partecipazione al processo di integrazione. Nessuno può ignorare l'enorme ricchezza che si rinviene, e che tuttora si conserva, nel patrimonio storico e culturale delle comunità locali del continente, ed in special modo dell'Italia, eredi di civiltà millenarie, e che sarebbe opportuno ricondurre il più possibile nell'ambito delle istituzioni comunitarie.

Purtroppo, però, il vigente sistema elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo non appare coerente rispetto a questa finalità, in quanto esso, delineando circoscrizioni estremamente estese, non garantisce la partecipazione delle realtà locali ed al contrario non esclude l'emarginazione di alcune di esse a vantaggio delle aree più densamente popolate. Circoscrizioni così estese compromettono inoltre l'immediatezza del rapporto che, in un ordinamento democratico, deve intercorrere tra elettori ed eletti, rapporto ora rinsaldato dal sistema maggioritario in vigore per l'elezione delle Camere.

Con la presente iniziativa legislativa si propone di modificare pertanto la legge 24 gennaio 1979, n. 18, prevedendo che l'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale venga a coincidere con il territorio regionale. Con la soppressione delle attuali cinque circoscrizioni resterà poi agevole distribuire i seggi spettanti tra le venti regioni italiane, sulla base della rispettiva popolazione. Con norme ulteriori sono state infine apportate le modifiche ulteriori e consequenziali alla nuova impostazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le circoscrizioni elettorali coincidono con le regioni ed il capoluogo è posto in quello di ciascuna regione ».

2. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogata.

ART. 2.

1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5 mila e non più di 10 mila elettori.

I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste dei comuni della regione, pena la nullità della lista stessa ».

DDL13-3354
Lire 500